



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli - 74011 - tel. 0998497111 - fax 0998442048 - C.F. 80012250736

Provvedimento n.9 del 05.07.2018

Prot. nr.15563 del 05.07.2018

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO

(art. 10, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - artt. 7 e 8, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Premesso che, il Signor STRADA GUGLIELMO, nato a Bari il 27.12.1933 - Codice Fiscale STRGLL33T27A662Z, Residente a Matera in Via Muro nr. 55, in qualità di rappresentante della Società Cooperativa l'Angolino P.I. 02314290731, con sede in Località riva dei Tessali a Castellaneta Marina, ha presentato in data 20 febbraio 2018, prot. nr. 4037, istanza al fine di ottenere il Provvedimento Unico Autorizzativo di regolarizzazione di una spiaggia attrezzata per le opere indicate nello stesso;

Vista la documentazione presentata dall'Arch. Cosima Lorusso, nata a Taranto il 04.12.1973, Codice Fiscale LRSCSM73T44L049N, con studio a Taranto in Via Golfo di Taranto nr. 7, iscritta all'albo dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto al n. 572;

Vista la documentazione prodotta in atti dal Sig. STRADA GUGLIELMO, in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa l'Angolino, in data 20.02.2018 ed acquisita al prot. nr. 4037, nonché della documentazione integrativa prodotta in data 06.06.2018 prot. n.12946;

Considerato che il citato Provvedimento Autorizzativo Unico, è stato richiesto dall'istante ai sensi del D.P.R. 160/2010, art.7, Procedimento unico, di cui al comma 3 (*quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore*), ovvero con indizione di apposita Conferenza di Servizi che si è svolta presso il comune di Castellaneta nelle sedute del

12.03.18, 19.03.18, 04.05.18, 23.05.18, 07.06.18 e conclusiva del 13.06.18, di cui alla pratica prot. n.4037/2018;

Che, ai fini rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico, sono stati acquisiti i seguenti pareri, autorizzazioni e nulla osta, con le relative prescrizioni, che pur non materialmente richiamate si intendono integralmente riportate:

Visti, pertanto, gli atti della Conferenza di Servizi;

- Parere favorevole (con condizioni) del Dipartimento Prevenzione U.O.S. Igiene degli Ambienti - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Prot. ASL n.92592 del 23.05.2018);
- Nulla osta da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot. nr. 7192 del 26.04.2018, ai sensi dell'art.19 D. L.vo 374/1990;
- Parere di compatibilità al Piano di Assetto Idrogeologico del Dirigente IV Area del Comune di Castellaneta trasmesso con nota prot. n.12452 del 31.05.2018;
- Parere da parte della Soprintendenza BB.AA.PP. di Taranto prot. n.9495 del 23.05.2018 (acquisito al protocollo generale del Comune di Castellaneta al n.11799 del 23.05.2018) avente ad oggetto "Loc. "Castellaneta Marina - Riva dei Tessali" - Progetto P.U.A. per la per la regolarizzazione di una spiaggia attrezzata in gestione.
- Parere favorevole da parte del Responsabile V Area Comune di Castellaneta, Arch. P. De Finis, rilasciato a margine del parere della Soprintendenza BB.AA.PP. di Taranto in data 23.05.2018, con il quale "aderisce a quanto detto dal Ministero BB.AA.PP. Taranto".
- Provvedimento di concessione della facoltà d'uso fino al 15.09.2018 delle aree sottoposte a sequestro disposto dall'A.G. Dr. M. Buccoliero.
- Differimento termini al 15.09.2018 di ottemperanza dei termini di cui all'Ordinanza Dirigenziale del Responsabile IV Area n.9 del 01.03.2018 già disposta in ambito di Conferenza dei Servizi dal Responsabile Arch.Aldo Caforio in data 23.05.2018.
- Parere favorevole da parte del Servizio Territoriale Taranto - ex Ufficio Foreste di Taranto - rilasciato in ambito di Conferenza dei servizi in data 23.05.2018 dal funzionario geom. Francesco Cazzorla;
- Parere favorevole rilasciato dall'Arch. Cosimo Venneri (Responsabile U.T.C./Demanio del Comune di Ginosa), in ordine alla concessione demaniale n.6/2013 del Comune di Ginosa e sempre in capo alla società "L'Angolino";
- Nota da parte della Provincia di Taranto - Settore Pianificazione e Ambiente - rilasciata con nota prot. n.18313 del 07.06.2018 (acquisita al protocollo generale del Comune di Castellaneta al n.13023 del 07.06.2018), con la quale DISPONE di non richiedere l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata (Fase II) per il progetto di che trattasi, e a condizione che vengano rispettate le prescrizioni in essa contenute;
- Ulteriore nota a mezzo pec dell'11.06.2018 trasmessa da parte della Provincia di Taranto - 4^a Settore - (acquisita al protocollo generale del Comune di Castellaneta al n. 13275 del 11.06.2018), in cui si chiarisce che il parere reso con protocollo 18313, relativamente alle aree demaniali di cui all'art.24 del Cod. Nav., *"non viene richiesto per le opere previste dalla C.D. 21/08 relative all'installazione di ombrelloni e sdraio, in quanto gli stessi posizionati conformemente a quanto previsto nella concessione demaniale n.21/08"*;
- Attestazione di conformità dell'impianto di trattamento rilasciata dal Dipartimento Prevenzione U.O.S. igiene degli Ambienti - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Prot. ASL n.106315 del 13.06.2018);
- Nota prot. n.31.03.00/1257 Sez. Dem. del 13.06.2018 da Parte della Capitaneria di Porto di Taranto (acquisita al protocollo generale del Comune di Castellaneta al n. 13433 del 13.06.2018) avente ad oggetto "Procedimento penale n. 6374/17 R.G.N.R. provvedimento

facoltà d'uso a firma del Dott. E. Mariano Buccoliero del 02.03.2018. Conferenza dei servizi per la regolarizzazione di una spiaggia attrezzata in gestione alla Soc. Coop. "l'Angolino".

Vista la concessione demaniale n. 21 del 03.07.2008 rilasciata dalla 3^a Area – Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Castellaneta, come prorogata sino al 31/12/2020, ai sensi dell'articolo 34-duodecimo del D.L. n. 179/2012, che ha novellato l'art. 1, comma 18, del D.L. n. 294/2009, nonché come integrata con concessione demaniale ex art. 24 Reg. Cod. Nav. di data odierna;

Preso atto della titolarità del richiedente in ordine all'intervento proposto sul demanio pubblico del Comune di Castellaneta, giusto contratto di concessione in uso del 05.12.2011, registrato a Taranto il 23.02.2012 S.I. al n. 215, in atti;

Vista la documentazione presentata dal richiedente, e presente in atti;

- **Tav. 1 - Planimetria Stato di Fatto;**
- **Tav. 2 - Riepilogo dei precedenti edilizi – concessioni demaniali;**
- **Tav. 3 - Opere in demolizione e autorizzazione – Opere richieste in facoltà d'uso;**
- **Tav. 4i - Definizione aree e dati tecnici – dettaglio opere e superfici richieste per la stagione 2018;**
- **Tav. 5i - Valutazione IGIENICO –SANITARIA – Dettaglio opere richieste in autorizzazione;**
- **Relazione tecnica-sanitaria-paesaggistica;**
- **Relazione geologica;**
- **Documentazione fotografica;**
- **Allegati;**

redatti dal tecnico progettista incaricato Arch. Lorusso Cosima, iscritta all'Ordine degli Architetti di Taranto al n. 572;

Considerati gli atti acquisiti sulle opere richieste ed attrezzature site in Castellaneta Marina, in catasto al foglio di mappa 123 particella 2036, 2037 e 714 del demanio pubblico del Comune di Castellaneta (rivenienti da contratto di concessione in uso del 05.12.2011, registrato a Taranto il 23.02.2012) e 10/P, del demanio marittimo, relative agli interventi di regolarizzazione di una spiaggia attrezzata, come sopra elencati;

Preso atto che il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del D.P.R. 380/2001 comporta:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
- c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.

Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.

Visti gli artt. 23-27 del Capo IV "Conferimenti ai Comuni e Sportello Unico per le Attività Produttive" del DLgs. N. 112/1998;

Visto l'art. 38 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 376 del 2002, sulla disciplina dello Sportello Unico laddove il procedimento unico è configurato come "procedimento dei procedimenti" e

quindi quelli che erano in precedenza autonomi provvedimenti diventano atti istruttori e producono effetti nell'ambito del procedimento unico;

Visto il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto - legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133";

Visto l'art. 7, c. 6 del D.P.R. 160/2010, il quale dispone che "Il provvedimento conclusivo del procedimento, ..., e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste";

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto il D. Lgs. n. 42/2004;

Viste le leggi regionali n. 56/80, n. 6/79 e 66/79 ss.mm.ii.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Vista la L.R. n.17 /02015 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa";

Viste le NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E INDIRIZZI GENERALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DELLE COSTE pubblicate sul B.u.r.p. n.31 del 29.02.2012, ed in particolare i parametri di cui all.8.3, in assenza del Piano Comunale delle Coste;

Visto l'art. 107 comma 3 lettera f del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ;

Visto il D. L.vo 14.04.2006, n.152 e ss. mm. ed ii.;

Considerato che, ai sensi del sopra indicato dispositivo, sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico;

Vista la dichiarazione in atti, resa dal richiedente al Comune di Castellaneta, ai sensi all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"), come da ultimo modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

ATTESTA

l'accoglimento dell'istanza presentata dal Sig. STRADA Guglielmo come in premessa meglio generalizzato, diretta ad ottenere il Titolo Unico Autorizzativo, giusta pratica prot. n.4037 del 20.02.2018;

EMETTE PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO

che costituisce ad ogni effetto di Legge "Titolo Unico" per lo svolgimento delle attività richieste e pertanto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 10, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. - e artt. 7 e 8, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

al Signor STRADA GUGLIELMO, in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa l'Angolino- P.I. 02314290731- con sede in Località riva dei Tessali a Castellaneta Marina, **l'installazione**, all'interno delle aree in premessa specificate costituenti la spiaggia attrezzata denominata "L'Angolino", e ai sensi dell'art.8.3 delle vigenti N.T.A. del Piano Regionale delle Coste (in assenza del Piano Comunale delle Coste), delle seguenti opere ed attrezzature per la

balneazione, ricadenti su terreni riportati al foglio di mappa 123 particella 2036, 2037 e 714 del demanio pubblico del Comune di Castellaneta (rivenienti da contratto di concessione in uso del 05.12.2011, registrato a Taranto il 23.02.2012 S.I. al n.215) e 10/P, del demanio marittimo, composta da attrezzature quali:

- cinque bagni chimici di cui uno per diversamente abili;
- tre cabine spogliatoio;
- prefabbricato in legno destinato ad infermeria e nursery;
- n.2 riserve idriche;
- n. 2 chioschi di superficie complessiva di mq 47,28;
- pergolato in legno di mq 141,54;
- rivestimento di tufi esistenti con pavimento in legno per mq 150,10;
- passerelle in legno;
- vedette di salvataggio

come rappresentato nelle tavole 5i e 4i, nonché della restante documentazione grafica, fotografica e descrittiva che è parte integrante della presente.



Le opere oggetto del presente atto dovranno essere eseguite nel rispetto delle vigenti norme in materia di codice della navigazione, di edilizia, di igiene e di Polizia Locale e delle prescrizioni contenute nei pareri sopra richiamati, che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Le opere oggetto del Provvedimento Autorizzativo Unico devono intendersi eseguite nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia, di igiene e di Polizia Locale e delle prescrizioni contenute nei pareri sopra richiamati, che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

- Il presente P.U.A. è valido esclusivamente per la stagione balneare 2018, significando che al termine della stessa, ovvero a far data dal 15.09.2018 dovranno essere rimosse definitivamente le opere ancora difformi e oggetto del provvedimento di differimento del 23.05.2018 del Dirigente IV Area Urbanistica Arch. Aldo Caforio;
- Relativamente alle suddette opere presenti in area demaniale marittima, la società l'Angolino dovrà presentare documentazione fotografica comprovante la messa in pristino delle opere concesse in differimento di demolizione, entro e non oltre il 20.09.2018.
- Le attività relative ai chioschi potranno essere avviate esclusivamente ad ottenimento di tutti pareri ed autorizzazioni ove previste.

2. CONDIZIONI GENERALI:

2.1. Il rilascio del presente Titolo Unico non vincola il Comune nei confronti del richiedente in ordine a quei lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare le condizioni igieniche, di viabilità e dei servizi ecc., delle strade e piazze del territorio comunale ed in conseguenza dei quali il titolare del TITOLO UNICO non potrà pretendere alcun compenso o indennità salvo quanto possa essere disposto da leggi e regolamenti.

2.2. Esso viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni di progetto siano perfettamente eseguiti in scala e che le quote corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.

2.3. Il presente Titolo Unico è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa.

2.4. Il presente Titolo Unico non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.

2.5. Il presente Titolo Unico decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio, fatti salvi l'entrata in vigore di ulteriori disposizioni legislative.

2.6. Il presente Titolo Unico è subordinato alla comunicazione scritta d'inizio lavori, a cura dell'intestatario del provvedimento stesso, riportante la data di inizio lavori, il nominativo del Direttore dei Lavori e della Ditta Esecutrice nonché le dichiarazioni di accettazione degli stessi.

2.7. La ditta autorizzata, il direttore e l'assuntore dei lavori sono in solido responsabili della osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia e delle prescrizioni di cui alla presente provvedimento come pure per tutto quanto riguarda la buona condotta dei lavori, prevenzioni infortuni, danni a cose e a terzi ecc.

2.8. Prima dell'inizio dei lavori vengano richiesti all'Ufficio Tecnico Comunale gli allineamenti ed i livelli ai quali devono essere subordinati lavori stessi. E' fatto obbligo di denunciare per iscritto all'ufficio Tecnico Comunale l'inizio e l'avvenuta ultimazione di tutti i lavori di cui al presente provvedimento e richiederne tempestivamente la visita al rustico.

2.9. Alla ditta intestataria è fatto obbligo di riparare tutti i danni alle strade comunali e loro adiacenze e pertinenze derivanti dalle opere da effettuare come pure richiedere permessi per accessi provvisori. Nel caso si dovesse superare la cunetta stradale o comunque influire sul regolare deflusso delle acque, dovranno essere prese, prima dell'inizio dei lavori, tutte quelle precauzioni ed eseguite quelle opere (spallette canalizzazione ecc.) per assicurare il libero deflusso. Per opere del genere definitive dovrà essere presentata domanda a parte.

2.10. Quando si rende necessaria l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche non può essere posto mano ai lavori prima che l'occupazione sia stata autorizzata ed effettuato il pagamento della relativa tassa e diritto al Comune.

2.11. Il presente atto si intende rilasciato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

2.12. Il presente atto dovrà essere tenuto presso l'incaricato dell'esecuzione del lavoro per tutta la durata del lavoro stesso e dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale e degli agenti di Polizia Municipale. All'esterno del cantiere dovrà essere esposto un cartello ben leggibile, contenente le indicazioni relative al lavoro da eseguire, il nome del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori e dell'assistente, dell'impresa costruttrice e della sua sede nonché gli estremi del presente atto, la destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

2.13. Il rilascio del presente provvedimento non esime il concessionario dal richiedere, se necessario, l'approvazione del progetto anche da altri Enti, Organi od Uffici prima di iniziare i lavori di costruzione.

2.14. L'intestatario dovrà notificare gli estremi del presente provvedimento alle aziende erogatrici di pubblici servizi (acqua, telefono, energia elettrica ecc.) ai fini degli allacciamenti, anche provvisori, riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

3. CONDIZIONI SPECIALI

3.1. Siano osservate le norme di cui alle Leggi 64/74, 1086/71, D.M. 14/01/2008, 13/89, 37/08, 10/91 e ss.mm.ii..

3.2. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmesso il nominativo delle imprese costruttrici dei lavori e, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Obblighi del



committente o del responsabile dei lavori), il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa **o ad un lavoratore autonomo**:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale **delle imprese affidatarie**, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. **Nei cantieri la cui entità presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI**, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese **e dei lavoratori autonomi** del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. **Nei cantieri la cui entità presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI**, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2**, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) **trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).**

In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista **oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi**, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo **ed i lavori eventualmente iniziati sono da considerare abusivi**.

3.3. La Ditta deve provvedere allo smaltimento degli inerti ai sensi dell'art.15 D.L. n. 22/1997, in tal senso la S.V. è onerata a volere produrre prima dell'inizio dei lavori idonea relazione tecnica sulla quantificazione presuntiva degli inerti da smaltire presso centro autorizzato. A fine lavori la ditta è onerata a trasmettere a questo Ente, originale o copia conforme nelle forme di legge, di formulario di identificazione rifiuti ex D.lgs. n° 22/1997 e D.M. 01/04/98 n. 145 vidimato dal gestore del centro di smaltimento autorizzato (*pena le sanzioni previste dal Titolo VI Capo I del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"*). A rispettare quanto contenuto nel Regolamento Regionale di Attuazione n. 6 del 12.06.2006.

3.4. Il Titolare del TITOLO UNICO deve presentare all'A.S.L. e all'A.R.P.A. un adeguato piano di bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 277 del 1991 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 277 del 1991, della legge n. 257 del 1992, del d.P.R. 8 agosto 1994, del decreto legislativo n. 22 del 1997 e della legge regionale n. 17 del 2003 **(solo in presenza di eternit)**;

Per le opere da realizzare, ove dovuto, si rammenta che prima del rilascio del titolo abilitativo, nei casi di cui all'art. 94, o dell'inizio dei lavori, nei casi di cui all'art. 93 del T.U. dell'Edilizia D.P.R. 380/2001, va depositata la relativa pratica a questo Ufficio per la dovuta trasmissione all'Ufficio provinciale di competenza, come previsto dall'art. 93 del T.U. dell'edilizia DPR n. 380/2001, la stessa dovrà prevedere criteri sismici previsti dalla normativa vigente in ordine alla zona sismica di competenza, in alternativa la dimostrazione ai sensi della vigente normativa che l'intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, ovvero che costituisce una variante, riguardante parti strutturali, che non riveste carattere sostanziale.

Resta inteso che ad inizio attività dovrà essere presentata:

- ☒ **SCIA unica previa concessione demaniale di cui al punto 76 SEZIONE I - 4. STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI D.LGS 222/2016 - TABELLA A - SEZIONE I - Attività commerciali e assimilabili.**

Per quanto non espressamente normato con il presente Titolo Unico si rimanda alla normativa specifica di settore.

Il presente Provvedimento è formato dai sopracitati atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso comunque denominati, unitamente agli elaborati tecnico-progettuali presentati e di seguito elencati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e dei quali, qui accluso, si restituisce un esemplare di ciascuno:

- **Tav. 1 - Planimetria Stato di Fatto;**
- **Tav. 2 - Riepilogo dei precedenti edilizi – concessioni demaniali;**
- **Tav. 3 - Opere in demolizione e autorizzazione – Opere richieste in facoltà d'uso;**
- **Tav. 4i - Definizione aree e dati tecnici – dettaglio opere e superfici richieste per la stagione 2018;**
- **Tav. 5i - Valutazione IGIENICO –SANITARIA – Dettaglio opere richieste in autorizzazione;**
- **Relazione tecnica-sanitaria-paesaggistica;**
- **Relazione geologica;**
- **Documentazione fotografica;**
- **Allegati;**

redatti dal tecnico progettista incaricato Arch.Lorusso Cosima, iscritta all'Ordine degli Architetti di Taranto al n.572;

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Copia di questo provvedimento viene trasmesso alla Direzione Urbanistica- Edilità affinché venga inserita nel fascicolo e al Comando di Polizia Locale per il controllo edilizio.



Il Responsabile del SUAP
Dott. Antonio Mezzolla

Il presente provvedimento viene consegnato al
Signor AVV. PIERFRANCESCO LUPO

Nella sua qualità di legale di fiducia sc. "L'ANGOLINO"

Castellaneta li 05.07.2012

Firma per ricevuta

h' h.h5



h' h.h5